

Cessazione del Servizio di tutela gas per i clienti finali non domestici (deliberazioni 280/2013/R/gas e 457/2013/R/gas)

Direzione Consumatori e Utenti

Seminario online - organizzazioni PMI

5 marzo 2014



Il Servizio di tutela gas (ST)

- Il Servizio di tutela (ST) è la fornitura di gas naturale alle condizioni e ai prezzi di riferimento stabiliti dall'Autorità ai sensi della legge 125/07
 - TIVG (delibera ARG/gas 64/09, allegato A)
- Tutti i venditori devono offrire il ST ai clienti *che ne hanno diritto*, unitamente alle altre offerte commerciali
- Fino a giugno 2013 avevano diritto al ST:
 - utenze domestiche e condomini con uso domestico e consumi fino a 200.000 Smc/anno
 - utenze relative ad attività di servizio pubblico
 - utenze per usi diversi con consumo fino a 50.000 Smc/anno



Effetti del d.l. 69/13

- Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (decreto "del fare"): l'obbligo di offrire il ST riguarda i *solli clienti domestici*
 - i clienti non domestici con consumi fino a 50.000 Smc/anno e le utenze di servizio pubblico non hanno più il diritto di ottenere dai venditori la fornitura al prezzo di tutela
- L'Autorità è intervenuta con propri provvedimenti per l'attuazione di quanto previsto dal d.l. 69/13
 - Deliberazione 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas
 - Deliberazione 17 ottobre 2013, 457/2013/R/gas



Gli interventi dell'Autorità

- Modifiche al TIVG
 - ambito soggettivo di applicazione; fissazione dei prezzi di riferimento
- Integrazioni alla disciplina in materia di recesso e di variazione unilaterale del contratto
 - riconoscimento al venditore della facoltà di sciogliere o proporre modifiche ai contratti ST in essere
- Informazione dei clienti finali
 - comunicazioni obbligatorie in merito alle nuove previsioni normative e alle loro conseguenze



La cessazione del ST

- Il venditore può:
 - recedere dal contratto, ed eventualmente formulare al cliente una nuova proposta contrattuale
 - proporre al cliente una variazione delle condizioni di fornitura
- Il cliente può in ogni caso cambiare contratto (*switch*); inoltre:
 - in caso di recesso del venditore, può stipulare il nuovo contratto eventualmente proposto dal venditore (non vale il silenzio-assenso)
 - in caso di variazione unilaterale vale il silenzio-assenso: se il cliente non cambia contratto, il venditore applicherà le variazioni proposte



Scioglimento del contratto in essere - 1

- Recesso unilaterale da contratti ST
 - è confermato il diritto di recesso del cliente, *già previsto* dalla del. 144/07
 - > con preavviso non superiore a 1 mese, se il cliente non è mai passato al mercato libero
 - > con preavviso non superiore a 3 mesi, negli altri casi
 - è riconosciuto anche al venditore il diritto di recedere, con preavviso non inferiore a 6 mesi (*equivalente al termine già previsto dalla del. 144/07 per i contratti di mercato libero*)



Scioglimento del contratto in essere - 2

- Il recesso comporta lo scioglimento sia del contratto di vendita sia dei contratti per i servizi di rete ad esso collegati
 - il cliente deve attivare un nuovo contratto
 - il cliente che si trova senza un fornitore ha comunque diritto alla fornitura di ultima istanza (FUI) o di default (FD) regolati dal TIVG
- Se il venditore esercita il diritto di recesso
 - può proporre al cliente un nuovo contratto, nel rispetto del Codice di condotta commerciale (del. ARG/com 104/10)
 - se entro il termine del recesso (almeno 6 mesi) il cliente non stipula un nuovo contratto di mercato libero, saranno attivati i servizi di ultima istanza previsti dal TIVG



Informazioni obbligatorie - 1

- Se il venditore esercita il diritto di recesso, contestualmente al preavviso comunica al cliente:
 - che non ha più diritto ad ottenere il ST
 - che deve pertanto stipulare un nuovo contratto di mercato libero, e che per farlo può a sua volta recedere (con preavviso non superiore a 3 mesi) dal contratto in essere
 - che se non attiva un nuovo contratto, con il perfezionamento del recesso saranno attivati i servizi di ultima istanza
 - il numero di contatto dell'impresa e dello Sportello per il consumatore di energia, per ricevere ulteriori informazioni
- Se offre un nuovo contratto, il venditore deve anche
 - formulare la proposta e trasmettere tutta la documentazione precontrattuale prescritta dal Codice di condotta commerciale



Modifiche al contratto in essere

- **Variazione unilaterale delle condizioni di fornitura**
 - è riconosciuta al venditore la facoltà di proporre variazioni unilaterali alle condizioni di fornitura, con le modalità e i termini previsti dal Codice di condotta commerciale (del. ARG/com 104/10, art. 13: preavviso non inferiore a 3 mesi)
- **Se il venditore propone una variazione unilaterale**
 - il cliente può recedere e stipulare un nuovo contratto nel mercato libero (se non stipula un nuovo contratto, accederà ai servizi di ultima istanza previsti dal TIVG)
 - se il cliente non recede, vale il principio del silenzio-assenso e trascorso il termine di preavviso saranno applicate le variazioni unilaterali proposte dal venditore



Informazioni obbligatorie - 2

- Se il venditore propone una variazione unilaterale, contestualmente al preavviso comunica al cliente:
 - che non ha più diritto ad ottenere il ST
 - tutte le informazioni previste dal Codice di condotta commerciale in caso di proposta di variazione unilaterale
 - > testo completo e decorrenza delle variazioni proposte e illustrazione dei loro contenuti ed effetti
 - > modalità e termini (non superiori a 3 mesi) entro i quali il cliente che non intende accettare le variazioni proposte può recedere dal contratto
 - che se il cliente recede ma non attiva un nuovo contratto, con il perfezionamento del recesso saranno attivati i servizi di ultima istanza
 - il numero di contatto dell'impresa e dello Sportello, a cui può rivolgersi per ricevere ulteriori informazioni



Informazioni obbligatorie - 3

- Se il venditore non ha comunicato entro il 31 dicembre 2013 il preavviso di recesso o la proposta di variazione unilaterale, entro il 31 marzo 2014 deve comunque:
 - comunicare al cliente che non ha più diritto ad ottenere il ST
 - confermare le condizioni economiche applicate per il contratto in essere
 - informare il cliente che ha diritto di recedere dal contratto con preavviso non superiore a 3 mesi
 - informare che il venditore potrà recedere con preavviso di almeno 6 mesi o proporre variazioni unilaterali secondo quanto previsto dal Codice di condotta commerciale
 - indicare il numero di contatto dell'impresa e dello Sportello, a cui può rivolgersi per ricevere ulteriori informazioni

